

DELIBERA N. 148/04/CSP

**Procedimento nei confronti della società'
Canale 55 S.r.l. (Emittente televisiva in ambito locale "Canale 55") per la presunta
violazione della
legge 22 febbraio 2000, n. 28
(Messaggi autogestiti gratuiti del 25 maggio 2004)**

L'AUTORITA'

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 24 giugno 2004;

VISTO l'articolo 1, comma 6, lettera *b*), n. 9 della legge 31 luglio 1997, n. 249;

VISTA la legge 22 febbraio 2000 n. 28, recante "*Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica*", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 43 del 22 febbraio 2000;

VISTA la propria delibera n. 58/04/CSP del 14 aprile 2004, recante "*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per l'elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento Europeo per i giorni 12 e 13 giugno 2004*", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 91 del 19 aprile 2004;

VISTA le note trasmesse dal Comitato regionale per le comunicazioni del Friuli Venezia Giulia in data 7 giugno 2004 (prot. n. 281/EE/04/NA) e in data 9 giugno 2004 (prot. n. 317/EE/04/NA), recanti:

- le segnalazioni dell'Ispettorato Territoriale - Ministero delle comunicazioni per il Friuli Venezia Giulia del 26 maggio 2004, nelle quali si rileva la presunta violazione da parte della società Canale 55 S.r.l, esercente l'emittente televisiva in ambito locale "Canale 55", della legge 22 febbraio 2000, n. 28, in quanto ha mandato in onda, in data 25 maggio 2004, dalle ore 18.07.15 alle ore 18.10.13, un messaggio autogestito gratuito, commissionato dalla Federazione Nazionale dei Verdi – Verdi, contenente per tutta la sua durata il logo della Federazione, nonché in pari data, ma alle ore 18.06.13, un messaggio autogestito gratuito commissionato dall'Udeur, entrambi privi dell'indicazione dei programmi politici;
- la richiesta, da parte del suddetto Comitato regionale per le comunicazioni, di invio delle memorie relative alle trasmissioni in oggetto (prot. n. VA/1050/04 del 26 maggio 2004);

- la memoria giustificativa dell'emittente televisiva in oggetto in data 27 maggio 2004, nella quale la medesima s'impegna ad eliminare dalla propria programmazione i messaggi autogestiti gratuiti in oggetto;
- la delibera del Comitato regionale per le comunicazioni del Friuli Venezia Giulia n. 75 del 3 giugno 2004, contenente le proposte di archiviazioni in relazione alle fattispecie in questione;

PRESA visione delle registrazioni, pervenute in data 9 giugno 2004 (prot. n. 317/EE/04/NA), concernente i programmi in questione;

CONSIDERATO che alla trasmissione di messaggi politici autogestiti gratuiti da parte di emittenti televisive locali risultano applicabili le disposizioni dell'articolo 11 quater, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, e la norma che ne costituisce attuazione, recata dall'articolo 10, comma 2, della delibera n. 58/04/CSP del 14 aprile 2004;

CONSIDERATO che, ai sensi delle citate disposizioni, in particolare l'articolo 10, comma 2, lettera b), della delibera n. 58/04/CSP, i messaggi politici autogestiti gratuiti sono organizzati in modo autogestito e devono avere una durata sufficiente alla motivata esposizione di un programma o di una opinione politica;

RILEVATO, nel caso di specie, che l'emittente televisiva ha comunicato l'intenzione di eliminare dalla programmazione i messaggi autogestiti gratuiti in oggetto;

RILEVATO, per l'effetto, che nelle trasmissioni oggetto di segnalazioni non sussistono le violazioni del combinato disposto di cui all'articolo 11 quater, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, e all'articolo 10, comma 2, lettera b), della citata delibera n. 58/04/CSP;

RITENUTO di aderire alle proposte di archiviazioni del Comitato regionale per le comunicazioni;

VISTA la proposta del Dipartimento garanzie e contenzioso;

UDITA la relazione del Commissario relatore, dott. Giuseppe Sangiorgi, ai sensi dell'articolo 32 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

DELIBERA

- l'archiviazione degli atti;

- la trasmissione della presente delibera al competente Comitato regionale per le comunicazioni del Friuli Venezia Giulia.

Roma, 24 giugno 2004

IL COMMISSARIO RELATORE
Giuseppe Sangiorgi

IL PRESIDENTE
Enzo Cheli

per attestazione di conformità a quanto deliberato
per il SEGRETARIO GENERALE
Silvana Nouglian